Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59.

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DEFINIZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di « Azienda nazionale autonoma delle strade » (A.N.A.S.).

Art. 2.

L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:

a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente, sia in concessione;

d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle strade e autostrade statali;

f) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonchè la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade medesime;

g) formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade, distinto a seconda che si tratti di autostrade, strade statali, provinciali e comunali e comunque di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'A.N.A.S. delle strade che vengono comprese negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni;

h) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della circolazione;

i) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in essi compresi quelli relativi alla precedente lettera *h*).

All'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico. L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programmi disposti dal Ministro per i lavori pubblici relativi alla viabilità non statale.

Con separato provvedimento legislativo si procederà alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalità per il relativo trasferimento delle funzioni, ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonchè per l'espletamento dei relativi controlli.

Art. 3.

Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4.

I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera *c*) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potrà assumere, d'intesa con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.

Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, è conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. E' soppresso il contributo previsto dall'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.

Resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali indicati nei precedenti commi; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della A.N.A.S. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

Art. 5.

Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. può essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali può essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.

La concessione è disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.

TITOLO II

ORGANI DELL'A.N.A.S.

CAPO I

Organi centrali

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici è Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.

In caso di impedimento, il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Sono organi centrali dell'Azienda:

il Consiglio di amministrazione;
il Comitato tecnico-amministrativo;
il direttore generale.

Art. 7.

Il direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovraintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.

Spetta altresì al direttore generale:

a) approvare contratti ed autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo o del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

b) promuovere liti attive quando il valore dello oggetto non superi lire 10 milioni;

c) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona non superi lire 5 milioni;

d) autorizzare le concessioni riguardanti il patrimonio e la tutela stradale;

e) approvare le convenzioni che vengono stipulate fra l'Azienda e altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

f) approvare gli aumenti periodici di stipendio del personale;

g) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro;

h) disporre le verifiche periodiche di cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni per qualunque ufficio, centrale e periferico, dell'Azienda a mezzo degli organi preposti al servizio di ragioneria ed a quello amministrativo dell'Azienda stessa.

Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione sullo andamento dell'Azienda durante il precedente esercizio finanziario.

Art. 8.

La Direzione generale si articola nei seguenti servizi:

a) servizio amministrativo;
b) servizio tecnico;
c) servizio ispettivo tecnico dei lavori;
d) servizio di ragioneria.

La ripartizione interna dei servizi e la competenza dei rispettivi uffici sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 9.

Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita le funzioni di capo del personale.

Il direttore del servizio tecnico dirige il servizio stesso e coordina l'attività degli Ispettorati tecnici che attendono agli studi, alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli adempimenti d'ordine tecnico che non riguardano direttamente la gestione dei lavori.

Il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti i lavori che sono nella competenza dell'A.N.A.S. e coordina le attività degli Ispettorati di zona.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;

b) dal direttore del servizio amministrativo;

c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) da due consiglieri di Stato;

g) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

h) da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;

i) da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l) da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo;

m) da un esperto in materia economico-finanziaria designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

n) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

o) da un rappresentante delle Provincie designato dall'Unione delle provincie italiane;

p) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

q) da un rappresentante dell'Automobile Club Italiano;

r) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

s) da un esperto in materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa fra ingegneri e architetti italiani;

t) da un professore ordinario delle Facoltà di ingegneria o politecnici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

u) da due rappresentanti del personale designati elettivamente, uno scelto tra il personale amministrativo e l'altro tra quello tecnico.

Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i capi dei servizi competenti.

Possono essere anche invitati alle adunanze, per lo esame di determinati affari, gli ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non facenti parte del Consiglio, nonchè esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, anche se estranei all'Amministrazione.

Gli invitati ai sensi dei tre commi precedenti partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Parimenti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a direttore di sezione, perchè possa sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di impedimento del medesimo.

Art. 11.

Le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 12.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

I membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*), del precedente articolo 10, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*) gli organi competenti sottopongono al Ministro stesso una terna di nomi.

I membri non nominati in ragione del loro ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio, ove, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 14.

Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;

d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;

f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni;

h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. *g*), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni;

i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 20 milioni o superi la metà dell'importo contrattuale;

l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;

m) sui capitolati speciali tipo;

n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;

p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.

Art. 15.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade.

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 16.

Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto:

a) dal direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;

b) dal direttore del servizio amministrativo;

c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettori generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;

g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;

h) dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti, membri del Consiglio di amministrazione;

i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere *s*) e *t*) del precedente articolo 10;

l) da un rappresentante del personale, membro del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette membri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli ispettori generali tecnici della A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Art. 17.

Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture — a cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera *f*) del precedente articolo 14;

c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;

d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 50 milioni;

f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. *e*), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione superi le lire 5 milioni, ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere *d*) ed *f*) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione dei membri di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente articolo 16.

Art. 18.

Il parere del Consiglio di amministrazione e quello del Comitato tecnico-amministrativo sostituiscono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 19.

Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera *c*) del precedente articolo 17;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreché si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;

d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera *c*);

e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonchè sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.

Art. 20.

Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N. A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia.

Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purchè sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.

Art. 22.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di II classe.

Le funzioni di economo cassiere e di vice-economo cassiere sono conferite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi, previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli dell'Azienda.

CAPO II

Organi periferici

Art. 23.

Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità sono indicate nella tabella *A*, allegata alla presente legge.

Per le attribuzioni previste dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge, l'A.N.A.S. si avvale dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 24.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A. N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, è autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta dell'A.N.A.S., sia in concessione.

L'eventuale istituzione di tali uffici è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e per un tempo non superiore alla durata dei lavori ai quali ciascun ufficio dovrà essere preposto.

Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un quinto del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'A.N.A.S. di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'A.N.A.S.

Art. 25.

I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;

b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;

d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato, adottando i relativi provvedimenti;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;

h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;

i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;

l) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;

m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi;

n) emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le autorizzazioni contemplate dallo articolo 10 del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1 a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento — in determinate zone della propria circoscrizione territoriale — dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.

I capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di cui al primo comma.

Il Ministro, su proposta del direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonchè per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate.

Per l'esercizio 1961-62 il contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione — e della corrispondente sovrimposta di confine — della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti, nonchè delle tasse di circolazione, accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato del 20 per cento dell'incremento registrato nell'esercizio 1960-1961 nei confronti dell'esercizio 1958-59.

Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo del Tesoro non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio immediatamente precedente, aumentato di una quota pari al 2 per cento del complesso delle imposizioni sopracitate, accertato nell'esercizio precedente a quello di competenza;

b) da un contributo del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in misura pari allo stanziamento previsto per l'esercizio 1964-65 dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali fuori degli abitati;

d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze e concessioni che vengano accordate sulle strade statali;

e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;

f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo articolo 28.

Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Art. 27.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonchè per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;

c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

d) dalle spese facenti carico allo Stato per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;

e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;

f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla Azienda;

g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compoti affidati all'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge.

La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.

Art. 28.

L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 30.

L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato.

Presso ogni sezione di Tesoreria delle provincie, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.

Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni arrecati da terzi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32.

L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'Azienda medesima provvede direttamente alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento, nonchè alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e degli auto e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del Codice civile, è emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal direttore generale.

Art. 33.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.

Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sarà composta di 3 o 5 membri, e sarà presieduta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato, scelto fra i direttori dei servizi tecnici o fra gli ispettori generali tecnici della medesima.

Della Commissione stessa farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti alle carriere direttive tecnica ed amministrativa, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a ingegnere capo e a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.

Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'eccedenza dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro può, con decreto motivato, autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformità del parere della Commissione, senza rinvio agli organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.

Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro può parimenti autorizzare in conformità l'aggiudicazione dell'appalto, senza altre formalità.

Art. 34.

Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari — pur essendo intervenuti — non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, emana le ordinanze di deposito previste dall'articolo 48 della legge stessa, e promuove dalla competente autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686.

Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S. godono della esenzione da ogni onere tributario.

Art. 35.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico, fruenti di contributo statale.

Le attribuzioni della Corte dei Conti sono esercitate dalla Delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 36.

La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azenda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Per la rappresentanza e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 37.

L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione può essere data in concessione.

Nelle traverse interne di cui all'articolo 4, comma primo, della presente legge, l'esposizione di pubblicità — sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. — è di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresì i relativi proventi.

I canoni per le licenze e le concessioni, comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S., e per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali, nonchè le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione, sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.

I canoni per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione.

Le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonchè in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.

Art. 38.

Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonchè i magazzini e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi stradali, fanno parte del demanio stradale.

Art. 39.

L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari.

La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.

La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonchè le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della Azienda.

L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.

Art. 40.

La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di « Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. », e resta alle dipendenze dell'A.N.A.S. medesima.

La Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda, composto dal direttore dei servizi amministrativi, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale dell'Azienda, e da due funzionari scelti fra il personale dell'Azienda stessa, nonchè da due appartenenti alla categoria interessata, nominati dal Ministro su designazione del personale.

Art. 41.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell'articolo 137 del Codice della strada, ha diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.

Art. 42.

L'Azienda gode, agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

TITOLO V

PERSONALE DELL'A.N.A.S.

Art. 43.

Le tabelle *c*), *d*) ed *e*), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno 1955, n. 532, nonchè i quadri 14/*a*, 33/*a*, 54/*a* e 75/*a* concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle *B, C, D* ed *E* (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, siano stati attibuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 44.

Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.

Art. 45.

Il direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Al direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono nominati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica.

Al direttore del servizio amministrativo, al direttore del servizio tecnico ed al direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.

Art. 46.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Nei soli confronti del direttore generale dell'Azienda è conservata l'indennità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al relativo coefficiente.

Art. 47.

Il direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 48.

Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.

Il direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 49.

La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova orale sulla istituzione, l'ordinamento, i compiti ed i servizi dell'A.N.A.S., nonchè su nozioni elementari di aritmetica.

Art. 50.

La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

La promozione a capo cantoniere di 2ª classe si consegue, per i due terzi dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto e per il restante terzo a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa e che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La promozione a capo cantoniere di 1ª classe è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno cinque anni di effettivo servizio.

Art. 51.

E' istituito il ruolo organico dei casellanti delle autostrade statali (carriera ausiliaria), di cui alla tabella *E* — quadro I — annessa alla presente legge.

Per la nomina ad aiuto casellante delle autostrade statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 52.

La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'articolo 50, comma secondo.

La promozione a capo casellante è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 53.

Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale.

Al personale delle biglietterie dei caselli delle autostrade statali, compete una indennità per maneggio denari da lire 3.000 a lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entità degli incassi.

La misura dell'indennità, nei limiti di cui al precedente comma, è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., su proposta del capo compartimento competente.

Art. 54.

I funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica superiore a direttore di sezione non possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità.

Art. 55.

Al personale impiegatizio e salariato in servizio presso l'A.N.A.S. che, per capacità e rendimento, si renda particolarmente meritevole, è concesso un premio di interessamento, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Le misure mensili minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica sulla tabella *G* allegata alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio complessivo di « buono », « mediocre » o « insufficiente »;

c) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto per qualsiasi causa assenze superiori nel complesso a 100 giorni.

Al dipendente che nel precedente anno solare abbia ottenuto il giudizio complessivo di « distinto » il premio di interessamento è corrisposto nella misura minima stabilita nella allegata tabella *G*.

Ferme restando le limitazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

SALARIATI DI RUOLO

Art. 56.

E' istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella *F* allegata alla presente legge.

A tale categoria di personale, si applicheranno le norme vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 65 della presente legge.

Per le nomine in ruolo del personale di cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri.

Ha le funzioni di segretario un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi in cui sarà espletata la prova d'arte e quelle presso le quali saranno assegnati i vincitori, nonchè i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.

Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Art. 58.

I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegate alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

Art. 59.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti carriere dei ruoli organici.

La norma, di cui al precedente comma, si applica anche nei confronti del personale dell'Azienda che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 60.

Fino a quando non si sia provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione e il Comitato conformemente alla presente legge, continuano a funzionare il Consiglio e il Comitato esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 61.

Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1ª classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio goduto nella qualifica di provenienza.

Il personale che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 2ª classe, è collocato nella qualifica di cantoniere scelto, prendendo posto dopo l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al personale di cui al precedente comma sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del nuovo inquadramento.

Art. 62.

Nella prima applicazione della presente legge, il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica di ispettore generale ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sempre con qualifica di ispettore generale.

Art. 63.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero — mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 — ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo sevizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 64.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni di casellante per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo e giornaliero, dal limite massimo di età.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante vengono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento.

Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 65.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 56, previo concorso di cui al successivo comma.

Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma, limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella *F* allegata alla legge medesima.

Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri, e da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di età.

Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescinderà parimenti dal limite massimo di età purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 66.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

Le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 2, alle lettere *o*) e *p*) dell'articolo 10 e al terzo comma dell'articolo 23, entreranno in vigore contemporaneamente al provvedimento legislativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2.

Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 46, secondo comma, nonchè le norme

previste dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla legge 19 giugno 1955, n. 532, e dalla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 68.

I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto della entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Compartimenti della viabilità

TERRITORIO	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) Lazio	Roma	
2) Umbria	Perugia	
3) Toscana	Firenze	
4) Liguria	Genova	
5) Piemonte	Torino	
6) Lombardia	Milano	
7) Trentino-Alto Adige	Bolzano	
8) Veneto	Venezia	
9) Venezia Giulia e Friuli	Trieste	Udine
10) Emilia e Romagna	Bologna	
11) Marche	Ancona	
12) Abruzzi	Aquila	Pescara
13) Campania	Napoli	Salerno
14) Molise	Campobasso	
15) Puglie	Bari	Foggia - Lecce
16) Lucania	Potenza	
17) Calabria	Catanzaro	R. Calabria - Cosenza
18) Sicilia	Palermo	Catania - Trapani
19) Sardegna	Cagliari	Sassari

TABELLA *B*

QUADRO I

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
970	Direttore Generale di Azienda	1

QUADRO II

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore di Servizio Amministrativo	1
900	Direttore di Servizio Tecnico	2
		3

QUADRO III

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore Generale	6
500	Direttore di Divisione	14
402	Direttore di Sezione	22
325	Consigliere di 1ª classe	64
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		106

QUADRO IV

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore Generale	7
670	Capo Compartimento di 1ª classe	9
500	Capo Compartimento di 2ª classe ed Ingegnere Capo	22
402	Ingegnere Superiore	42
325	Ingegnere Principale	120
271	Ingegnere	
		200

TABELLA *C*

QUADRO I

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario Capo	2
402	Segretario Principale	8
325	Primo Segretario	15
271	Segretario	20
229	Segretario Aggiunto	35
202	Vice Segretario	
		80

QUADRO II

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Personale dei geometri

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometra Capo	12
402	Geometra Principale	32
325	Primo Geometra	78
271	Geometra	135
229	Geometra Aggiunto	183
202	Vice Geometra	
		440

QUADRO III

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Personale dei disegnatori

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Disegnatore Capo	1
402	Disegnatore Principale	5
325	Primo Disegnatore	10
271	Disegnatore	14
229	Disegnatore Aggiunto	20
202	Vice Disegnatore	
		50

QUADRO IV

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere Capo	2
402	Ragioniere Principale	8
325	Primo Ragioniere	15
271	Ragioniere	20
229	Ragioniere Aggiunto	30
202	Vice Ragioniere	
		75

TABELLA *D*

QUADRO I

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Personale degli assistenti

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente Superiore	2
271	Assistente Capo	8
229	Assistente Principale	21
202	Primo Assistente	37
180	Assistente	77
157	Assistente Aggiunto	
		145

QUADRO II

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista Capo	41
229	Primo Archivista	75
202	Archivista	125
180	Applicato	235
157	Applicato Aggiunto	
		476

TABELLA *E*

QUADRO I

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Personale addetto ai caselli delle autostrade

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
211	Capo Casellante	10
186	Casellante scelto	50
170	Casellante	390
157	Aiuto casellante	
		450

QUADRO II

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Personale addetto agli uffici

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso Capo	1
173	Commesso	10
159	Usciere Capo	35
151	Usciere	100
142	Inserviente	
		146

QUADRO III

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Personale tecnico

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agente tecnico capo	20
159	Agente tecnico	45
		65

QUADRO IV

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Personale dei cantonieri stradali

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
211	Capo Cantoniere di 1ª classe	300
186	Capo Cantoniere di 2ª classe	665
170	Cantoniere scelto	4.970
157	Cantoniere	
		5.935

TABELLA *F*

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO

(Operai permanenti)

Personale dei conducenti e operai di officina

SERVIZI E MESTIERI VARI	Capi operai	Categorie degli operai: 1ª specializ.	2ª qualificati	3ª comuni	TOTALE
Coefficienti	193	167	157	151	
Capi garage Capi officina	20	—	—	—	20
Conducenti di automezzi con patente di categoria *C* o *E* Meccanici maestri	—	120	—	—	120
Conducenti di automezzi con patente di categoria *B* Meccanici	—	—	430	—	430
Guardiani Aiuto meccanici	—	—	—	60	60
Altri mestieri	—	25	60	50	135
TOTALI	20	145	490	110	765

TABELLA *G*

PREMIO DI INTERESSAMENTO

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
QUADRO I			
PERSONALE DIRETTIVO:			
Direttore Generale di Azienda	970	—	32.000
Direttore di servizio	900	—	25.000
Ispettore Generale	670	—	21.000
Direttore di Divisione o qualifica equiparata	500	—	18.000
Direttore di Sezione o qualifica equiparata	402	9.000	15.000
Consigliere di 1ª classe o qualifica equiparata	325	8.000	13.000
Consigliere di 2ª classe o qualifica equiparata	271	8.000	11.000
Consigliere di 3ª classe	229	8.000	10.000
QUADRO II			
PERSONALE DI CONCETTO:			
Segretario Capo o qualifiche equiparate	500	8.000	15.000
Segretario Principale o qualifiche equiparate	402	6.000	13.000
Primo Segretario o qualifiche equiparate	325	6.000	12.000
Segretario o qualifiche equiparate	271	5.000	10.000
Segretario aggiunto o qualifiche equiparate	229	4.000	8.000
Vice Segretario o qualifiche equiparate	202		
QUADRO III			
PERSONALE ESECUTIVO:			
Assistente Superiore	325	5.000	11.000
Archivista Capo o qualifiche equiparate	271	4.000	9.000
Primo Archivista o qualifiche equiparate	229	3.500	7.500
Archivista o qualifiche equiparate	202	3.000	6.500
Applicato o qualifiche equiparate	180	2.500	6.000
Applicato aggiunto o qualifiche equiparate	157	1.500	4.500
QUADRO IV			
PERSONALE AUSILIARIO:			
Capo casellante - Capo cantoniere 1ª classe	211	3.000	6.500
Casellante scelto - Capo cantoniere 2ª classe	186	2.500	5.500
Commesso Capo	180		
Commesso o qualifiche equiparate	173		
Casellante - Cantoniere scelto	170	2.000	4.500
Usciere Capo o qualifiche equiparate	159		
Aiuto casellante - Cantoniere	157		
Usciere	151	1.800	4.000
Inserviente	142		

QUALIFICA	Cat.	Coeff.	Misura mensile del premio	
			Minima	Massima
QUADRO V				
PERSONALE SALARIATO:				
Capo operaio	—	193	3.000	6.500
Operaio specializzato o qualifiche equiparate	1ª	167	1.500	5.500
Operaio qualificato o qualifiche equiparate	2ª	157	1.200	4.500
Operaio comune	3ª	151	1.000	3.500
Manovale	4ª	148		
Operaia specializzata	6ª	151	1.000	3.000
Operaia comune	7ª	139		

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
QUADRO VI			
PERSONALE DEI RUOLI AGGIUNTI:			
Consigliere di 2ª classe o qualifiche equiparate	271	8.000	11.000
Consigliere di 3ª classe	229	8.000	10.000
Segretario aggiunto o qualifiche equiparate	229	4.000	7.000
Vice segretario o qualifiche equiparate	202		
Applicato o qualifiche equiparate	180	2.000	5.000
Applicato aggiunto o qualifiche equiparate	157	1.500	4.000
Usciere	151	1.000	3.500
Inserviente	142		
QUADRO VII			
PERSONALE AVVENTIZIO:			
1ª Categoria (*a*)	187	4.000	7.000
1ª Categoria (*b*)	170		
2ª Categoria	155	2.500	5.000
3ª Categoria	144	1.500	3.500
4ª Categoria	136	1.000	3.000

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1960.

Costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Pordenone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari numeri 4 e 5 del 27 febbraio 1960 del comune di Pordenone;

Viste le decisioni 27 aprile 1960, n. 14822 e 28 aprile 1960, n. 15402, della Giunta provinciale amministrativa, con le quali si approva la deliberazione del comune di Pordenone autorizzante l'assunzione di un mutuo di L. 250 milioni con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia;

Considerato che il comune di Pordenone contribuirà nella spesa mediante la cessione gratuita dell'area occorrente per la costruzione del detto edificio;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Pordenone un edificio da adibire a nuova sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'architetto Ezio Cerutti, il comune di Pordenone è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 250.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 delle legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pordenone un contributo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 20.895.057 e per la durata di anni venti, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1961
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 287. — BOVIO

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1961.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini ippotrasportatori e autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Arezzo:

Cooperativa « Carico e scarico » Scalo ferroviario di Arezzo: giornate 20, decorrenza 3 giugno 1960;

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Robur » di Rotella: giornate 9, decorrenza 1° febbraio 1959;

Caltanissetta:

Carovana carico e scarico « Don Bosco » di Sommatino, giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960;

Cooperativa carico e scarico « La Nissena » di Caltanissetta: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960;

Campobasso:

Rinnovata libera carovana ippotrasportatori di Termoli: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1959;

Catania:

Carovana facchini « San Giuseppe » di Fiumefreddo: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1960;

Cuneo:

Carovana carico e scarico « Baldizzone Ettore & C. » di Mondovì: giornate 25, decorrenza 1° dicembre 1958;

Latina:

Carovana Unitaria facchini di Gaeta: giornate 23, decorrenza 1° febbraio 1960;

Lecce:

Cooperativa ippotrasportatori « G. D'Annunzio » di Veglie: giornate 23, decorrenza 1° maggio 1960;

Macerata:

Carovana facchini di Passo di Treia: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1959;

Milano:

Carovana « Edera » di Milano: giornate 10, decorrenza 15 gennaio 1959;

Parma:

Carovana facchini delle Barriere Daziarie di Parma: giornate 16, decorrenza 1° aprile 1960;

Roma:

Carovana facchini « Pomezia » di Pomezia: giornate 20, decorrenza 1° maggio 1959;

Carovana facchini « La Genzanese » di Genzano: giornate 18, decorrenza 1° settembre 1959;

Carovana Trasporto Carni Romana di Roma: giornate 24, decorrenza 1° settembre 1958;

Soc. Cooperativa a r. l. « Unione Scaricatori » di Roma: giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1960;

Rovigo:

Libera carovana facchini di Bottrighe: giornate 20,

Taranto:

Carovana facchini « San Biagio » di Carosino: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1959;

Carovana facchini « San Marco » di Torricella: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1959;

Carovana facchini « Italia » di Monteparano: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1960;

Udine:

Gruppo portatori caricatori e scaricatori « Val Canale »: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1960;

Varese:

Carovana facchini « Rinascita » di Luino: giornate 14, decorrenza 5 febbraio 1960;

Carovana facchini di Ierago: giornate 22;

Verona:

Carovana facchini « La Zerpana » di Belfiore d'Adige: giornate 24, decorrenza 1° agosto 1958;

Viterbo:

Carovana facchini di Piansano: giornate 17, decorrenza 1° marzo 1960;

Carovana facchini di Pescia Romana: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1960.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Proroga del termine per la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il capo III del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1960, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'efficacia di tale provvedimento al 30 settembre 1961;

Sentito il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito al punto 2) dell'art. 1, e richiamato all'art. 2, del decreto ministeriale 21 gennaio 1960, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori occasionali addetti ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale nel porto di Genova, è prorogato al 30 settembre 1961.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 21 gennaio 1961.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada Bibione-San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 26638 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale, compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Venezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al n. 7 la strada Bibione-San Michele al Tagliamento che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 26638;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada Bibione-San Michele al Tagliamento: da Bibione attraverso Brignolo, Malamocco, Cesarolo, San Filippo alla strada Jesolana in località « Case bruciate » di Km. 15,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 81, relativo ai lavori di consolidamento, di sterro, di drenaggio e di bitumazione della strada San-Mopti nella Repubblica del Mali.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 12 del 14 febbraio 1961 il bando di gara n. 81, relativo ai lavori di consolidamento, di sterro, di drenaggio e di bitumazione della strada San-Mopti nella Repubblica del Mali. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 600.000.000.

Termine previsto per l'esecuzione: 3 anni al massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Monsieur le Directeur des Travaux Publics de la République du Mali, avenue William Ponty, a Bamako (Mali) ovvero depositate e contro ricevuta prima della loro apertura dalla Commission d'Adjudication et d'Appel d'Offres de Bamako, che avrà luogo il 15 maggio 1961 alle ore 10 locali, negli uffici del Ministère des Travaux Publics a Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 32, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1329)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Rettifica al bando di gara n. 23

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 12 del 14 febbraio 1961, avverte che il bando di gara n. 23, pubblicato nel n. 50 della Gazzetta stessa l'8 agosto 1960, riguardante i lavori di sterro e di genio civile necessari alla realizzazione della condutture per il trasporto dell'acqua potabile a Diego-Suarez (Madagascar) è modificato come segue:

Le offerte in lingua francese debbono pervenire per lettera raccomandata indirizzata a M. le Directeur des Travaux Publics, de l'Equipement et des Transports de la République Malgache, Tananarive (Madagascar) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo l'11 aprile alle ore 9 (Ore 6 G.M.T.).

(1330)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona di divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona delle provincie di Reggio Emilia e Parma dell'estensione di ettari 895, compresa nel comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) e Traversetolo (Parma) delimitata dai sottoindicati confini:

nord: carreggiata che partendo dalla strada Montechiarugolo-Traversetolo, attraversando il fiume Enza, porta sulla strada provinciale San Polo-Montecchio in località Barcaccia;

est: strada provinciale San Polo-Montecchio che, dalla carreggiata proveniente dall'Enza, in località Barcaccia, arriva al paese di San Polo; poi proseguendo lungo il fiume Enza, fuori dal paese stesso, fino sulla strada provinciale per Ciano-Vetto d'Enza; il confine continua lungo questa strada fino ad incrociare il rio Luceria;

sud: rio Luceria, dall'incontro con la strada per Ciano-Vetto, fino al greto del fiume Enza, poi continuando attraverso quest'ultimo fino sotto i « calanchi » della località « Le Coste », sita nel territorio della provincia di Parma;

ovest: sentiero che dai « calanchi », siti in località « Le Coste », porta alla località detta « Ariana » sotto il Castello di Guardasone, poi prosegue lungo la strada del Guardasone stesso, fino ad arrivare sulla strada San Polo-Traversetolo; il il confine continua poi fino alla località « Rivalta », deviando lungo il fosso che passa nei pressi dei boschi: San Geminiano-Solie-Bottone ed arriva alla località detta « Case Campagna », per poi proseguire sulla strada vicinale fino alle case di Concola, sempre in territorio parmense; il perimetro della zona prosegue ancora lungo il torrente Termina e la strada vicinale e provinciale Traversetolo-Montechiarugolo, fino ad incontrare la carreggiata che attraversa il fiume Enza, proveniente dalla località « Barcaccia » sita in territorio reggiano.

(1287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 6 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	620,60	622,53	622,50	622 —	623 —	622,51	622,90	—	622 —
$ Can.	631,62	629 —	631 —	631,75	628,90	633 —	631,875	631,95	—	632 —
Fr. Sv.	143,78	143,80	144,28	144,20	143,82	143,77	143,75	143,80	—	143,75
Kr. D.	90,04	89,90	90,10	90,70	90,05	90,14	91 —	90,20	—	90 —
Kr. N.	87 —	86,75	86,95	86,60	87 —	87 —	87 —	87 —	—	87 —
Kr. Sv.	120,45	120,05	120,40	121,65	120,35	120,52	121,40	120,50	—	120,50
Fol.	—	—	—	—	163,90	164,02	—	—	—	—
Fr. B.	12,45	12,40	12,4575	12,525	12,41	12,47	12,475	12,45	—	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	127,05	126,85	127,30	127,25	127,55	129,79	127,25	130,90	—	127,50
Lst.	1740,60	1732,50	1739 —	1734 —	1739,25	1740,81	1735 —	1741,10	—	1740 —
Dm. occ.	—	155,40	156,22	155,75	154,10	164 —	155,75	—	—	155 —
Scell. Austr.	23,90	23,85	23,89	23,86	23,90	23,94	24,0075	23,90	—	23,90

Media dei titoli del 6 marzo 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,15
Id. 5 % 1936	102,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	622,505
1 Dollaro canadese	631,812
1 Franco svizzero	143,975
1 Corona danese	90,85
1 Corona norvegese	86,80
1 Corona svedese	121,525
1 Fiorino olandese	—
1 Franco belga	12,50
1 Franco nuovo (N.F.)	127,25
1 Lira sterlina	1734,50
1 Marco germanico	155,75
1 Scellino austriaco	23,934

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1961, registro n. 40 Esercito, foglio n. 312.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valore militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 77 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 72ª, pagina 3979:
Cattalano Giuseppe da Casino (Catanzaro), caporale reggimento fanteria, n. 22150 matricola. La dizione « e vi cadeva eroicamente » citata nella motivazione della medaglia d'argento al V. M. concessa con succitato decreto viene depennata, trattandosi di errore materiale nella formulazione della motivazione stessa. Inoltre il cognome viene così rettificato: Catalano.

Decreto presidenziale (441) 30 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 50 Esercito, foglio n. 53 - Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44ª, pagina n. 4386:
Favuzzi Giovanni, classe 1918, sergente 1º gruppo di manovra del 45º artiglieria « Cirene ». Il nome e la classe vengono così rettificati: Giuseppe, classe 1917.

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1940, registro 4, Guerra, foglio n. 418 - Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13ª, pagina n. 1530:
Gaetani Loffredo fu Goffredo e di Madga Reen, da Roma, sottotenente raggruppamento carristi. Il cognome viene così rettificato: Gaetani Lovatelli. Inoltre il cognome della madre è: Keen.

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1940, registro 4, Guerra, foglio n. 418 - Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13ª, pagina n. 1544:
Gaetani Loffredo fu Goffredo e di Magda Keen, da Roma, sottotenente raggruppamento carristi, III battaglione motomeccanizzato. Il cognome viene così rettificato. Gaetani Lovatelli.

Regio decreto 3 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1940, Guerra, registro n. 34, foglio n. 186 - Bollettino ufficiale 1941, dispensa 10ª, pagina n. 655:
Gaetani Di Laurenzana Loffredo fu Goffredo e di Magda Keen, da Roma, sottotenente battaglione d'assalto « Folgore » D.V.L. Il cognome viene così rettificato: Gaetani Lovatelli.

(1306)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Marcella Cruciani in Amari contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 8 settembre 1955 sulla zona compresa fra via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese ed il viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma.

(1333)

Avviso di smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di abilitazione alla professione

La dott.ssa Piera Carla Aniceti, nata a Paderno Dugnano (Milano) il 26 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Milano il 15 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1332)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Dora Riparia, nel tronco compreso tra gli abitati di Susa e di Torino.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 11 novembre 1960, n. 4981 (registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1961, al registro 7, foglio 391) sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Dora Riparia, nel tronco compreso tra gli abitati di Susa e di Torino, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in data 27 febbraio 1959, in scala 1 : 25.000, redatta a cura del geometra Augusto Dogliani di Torino, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1252)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione sito lungo il fiume Basento, in comune di Potenza.

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 36, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione sito lungo il fiume Basento segnato nel catasto del comune di Potenza al foglio 75, particella 8 1/2, di mq. 4391, com'è indicato nella planimetria rilasciata il 19 settembre 1960, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Potenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1253)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga della convenzione 23 gennaio 1950 e dell'atto aggiuntivo 26 marzo 1955, stipulati tra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), per rimborso delle spese sostenute nell'azione di recupero e di liquidazione indennizzi per beni asportati dai tedeschi.

Con decreto interministeriale 22 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 257, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1963 la validità della convenzione 23 gennaio 1950 e dell'atto aggiuntivo 26 marzo 1955, stipulati tra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), relativi al rimborso al predetto Istituto delle spese sostenute e da sostenere per l'azione di recupero e per quella intesa ad ottenere indennizzi per i beni asportati dai tedeschi e non restituiti.

(1360)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno adiacente alla Casa della Madre e del Bambino di Sulmona (L'Aquila).

Con decreto ministeriale n. 300.8.60472, in data 27 febbraio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 1.300.000, dal sig. Ferdinando Caroselli, un terreno, adiacente la Casa della Madre e del Bambino di Sulmona, della superficie di mq. 190, sito in Sulmona (L'Aquila), indicato nel catasto comunale alla pagina 6437, foglio n. 50, n. 681, confinante con la via di Giacomo, con terreno della Cooperativa « La Peligna », con la stradella e col fabbricato della Casa della Madre e del Bambino, da utilizzarsi quale zona di rispetto della Casa stessa.

(1292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore (Sessione 1961)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e art. 1, n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopra indicate — sentiti i locali Ordini forensi — hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi una anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a 5 anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1. — *Corte di appello di Ancona*:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente effettivo;
Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente effettivo;
Pastori prof. Franco, ordinario dell'Università degli studi di Urbino, componente effettivo;
Pacetti avv. Pietro, del Foro di Ancona, componente effettivo;
Bartolini avv. Mario, del Foro di Ancona, componente effettivo;
Caputo dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;
Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;
Migliazza prof. Alessandro, libero docente dell'Università degli studi di Urbino, componente supplente;
Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona, componente supplente;
Remia avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

De Lellis dott. Gerardo, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente effettivo;
Frisari dott. Vito, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente effettivo;
Sica prof. Vincenzo, ordinario dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
Diasparro avv. Francesco, del Foro di Bari, componente effettivo;
Schettini avv. Antonio, del Foro di Bari, componente effettivo;
Bartoli dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;
Bianchi dott. Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente supplente;
Martorano prof. Federico, incaricato e libero docente dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Caradonna avv. Alberto, del Foro di Bari, componente supplente;
Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Stellatelli dott. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;
Dardani dott. Ernesto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente effettivo;
Rescigno prof. Pietro, ordinario dell'Università degli studi di Bologna, componente effettivo;
Michelini avv. Manfredo, del Foro di Bologna, componente effettivo;
Cicognani avv. Furio, del Foro di Bologna, componente effettivo;
Marziano dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;
Antinozzi dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna componente supplente;
Santini prof. Gerardo, ordinario dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;
Masè Dari avv. Federico, del Foro di Bologna, componente supplente;
Ercolani avv. Federico, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente effettivo;
Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente effettivo;
Ghidini prof. Mario, dell'Università degli studi di Parma, componente effettivo;
Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente effettivo;
Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente effettivo;
Caloiro dott. Giorgio, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;
Intonti dott. Gaetano, procuratore della Repubblica di Brescia, componente supplente;
Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;
Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente;
Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Onnis dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente effettivo;
Lauro dott. Pasquale, procuratore della Repubblica di Cagliari, componente effettivo;
Salis prof. Lino, ordinario dell'Università degli studi di Cagliari, componente effettivo;
Angioni avv. prof. Mauro, del Foro di Cagliari, componente effettivo;
Piga avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente effettivo;
Dessì dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;
Manunza dott. Siro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;
Satta prof. Fausto, incaricato dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;
Loy avv. Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente;
Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Curto dott. Elio, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente effettivo;
Campo dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente effettivo;
Proto prof. Emanuele, libero docente dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Sanfilippo avv. Matteo, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;
Porrello avv. Enrico, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;
Busacca dott. Angelo, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;
Lamia dott. Mario, procuratore della Repubblica di Caltanissetta, componente supplente;
Criscuoli prof. Giovanni, libero docente nell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Leprotti avv. Lorenzo, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;
Russo Parrino avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

La Rosa dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

Miceli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente effettivo;
Catalano prof. Gaetano, libero docente dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;
Guzzardi avv. Pasquale, del Foro di Catania, componente effettivo;
Geraci avv. Antonino, del Foro di Catania, componente effettivo;
Pennisi dott. Domenico, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Testone dott. Onofrio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;
Lazzara prof. Carmelo, libero docente dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Tafuri avv. Gaetano, del Foro di Catania, componente supplente;
Florio avv. Antonino, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:
Sacchi dott. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo;
Nibro dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente effettivo;
Casalinuovo prof. Aldo, libero docente dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro, componente effettivo;
Foderaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Cantafora avv. Alfredo, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Rizzuti dott. Mariano, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;
Ammirati dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Catanzaro, componente supplente;
Gullo prof. Luigi, libero docente dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza, componente supplente;
Zimatore avv. Enzo, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Caporale avv. Pietro, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:
Del Giudice dott. Emiddio, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente effettivo;
Manceri dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente effettivo;
Frosali prof. avv. Raoul Alberto, ordinario della Università degli studi di Firenze, componente effettivo;
Toninelli avv. Oreste, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Della Pergola avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Poggi dott. Renzo, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;
Tropea dott. Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;
Puccini prof. avv. Lapo, libero docente della Università degli studi di Firenze, componente supplente;
Piperno avv. Carlo, del Foro di Firenze, componente supplente;
Colzi avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:
Vistoso dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente effettivo;
Tiana dott. Ivan, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente effettivo;
Tedeschi prof. Vittorio, libero docente incaricato della Università degli studi di Genova, componente effettivo;
De Ambrosys avv. Augusto, del Foro di Genova, componente effettivo;
Jona avv. Salvatore, del Foro di Genova, componente effettivo;
Boselli dott. Aldo, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Gusmano dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;
Uckmar prof. Victor, libero docente incaricato dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;
Vaccarezza avv. Giacomo, del Foro di Genova, componente supplente;
Rubartelli avv. Carlo, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*:
Fracassi dott. Bruno, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente effettivo;
De Biase dott. Federico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, componente effettivo;
D'Orazi Flavoni prof. Mario, dell'Università degli studi di Roma, residente a Roma, componente effettivo;
Rainaldi avv. Antonio, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
Fabrizi avv. Cesare, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
De Felice dott. Cesare, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;
Primiceri dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente supplente;
Ambrosini prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma, residente a Roma, componente supplente;
De Marinis avv. Gaetano, del Foro di L'Aquila, componente supplente;
Bellisari dott. Gaetano, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:
Epifani dott. Giacinto, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce, presidente effettivo;
Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente effettivo;
Baccari prof. Renato, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
Guacci avv. Giovanni, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Tondo avv. Primo, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Turco dott. Domenico, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente supplente;
Perrelli dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente supplente;
Spinelli prof. Michele, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Rizzo avv. Fulvio, del Foro di Lecce, componente supplente;
Ferrol avv. Luigi, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:
Rizzo dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Romano dott. Filippo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente effettivo;
Monacciani dott. Luigi, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente effettivo;
Lumia avv. Emilio, del Foro di Messina, componente effettivo;
Marotta avv. Eugenio, del Foro di Messina, componente effettivo;
Ferlazzo Natoli dott. Nunzio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Gucciardi dott. Gaspare, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;
Martines dott. Temistocle, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Basile avv. Giuseppe, del Foro di Messina, componente supplente.
Davì avv. Paolo, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:
Lo Guercio dott. Leonardo, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente effettivo;
Lepore dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente effettivo;
Schmesinger prof. Piero, ordinario dell'Università degli studi di Milano, componente effettivo;
Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente effettivo;
De Ferrari avv. Giovan Battista, del Foro di Milano, componente effettivo;
Veltri dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Milano, presidente supplente;
Bacchetta dott. Adriano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;
Giuliano prof. Mario, dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, componente supplente;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente supplente;
Picozzi avv. Antonio, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:
Avitabile dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente effettivo;
Custo dott. Ignazio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente effettivo;
Graziano prof. Alessandro, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Barra Caracciolo avv. Francesco, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Cicatelli avv. Orazio, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Montefusco dott. Vittorio, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;
Fasanotti dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente;
Scarano prof. Luigi, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Cuomo avv. Mario, del Foro di Napoli, componente supplente;
De Maria avv. Giovanni, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:
Gueli dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente effettivo;
Sesti dott. Franz, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente effettivo;
Sinagra prof. Vincenzo, ordinario dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Marrone avv. Oreste, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Ruvolo avv. Giovanni, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Scarpulla dott. Alessandro, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;
Fici dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Palermo, componente supplente;
Lo Iacono prof. Vincenzo, incaricato dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Siracusa avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente:
Roccella avv. Tullio, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:
Costantini dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, presidente effettivo;
Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente effettivo;
Prosperetti prof. Ubaldo, ordinario dell'Università degli studi di Perugia, componente effettivo;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Bellini avv. Mario, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Melfi dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente supplente;
Gabriotti dott. Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente supplente;
Scarpelli prof. Uberto, incaricato dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Contini avv. Antonio, del Foro di Perugia, componente supplente;
Guerrieri avv. Eugenio, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:
De Baggis dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, presidente effettivo;
Galli dott. Romualdo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente effettivo;
Petroncelli prof. Mario, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Morlino avv. Aldo, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Schettini avv. Eriberto, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Ceppaluni dott. Giovambattista, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
Capaldo dott. Eduardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente;
Mazzacane prof. Elio, libero docente dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Delli Colli avv. Pietro, del Foro di Potenza, compontente supplente;
Laraia avv. Vito, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:
Sepe dott. Raffaele, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Battiati dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente effettivo;
Romagnoli prof. Emilio, libero docente presso l'Università di Roma, componente effettivo;
Mazzoni avv. Ugo, del Foro di Roma, componente effettivo;
Lanciani avv. Camillo, del Foro di Roma, componente effettivo;
Fedele dott. Guido, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Bruno dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Calvosa prof. Carlo, libero docente presso l'Università di Roma, componente supplente;
Berlingeri avv. Giuseppe, del Foro di Roma, componente supplente;
Gualtieri avv. Umberto, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:
Prato dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente effettivo;
Berutti dott. Mario, avvocato generale presso la Corte di appello di Torino, componente effettivo;
Gallo prof. Ignazio Marcello, ordinario dell'Università degli studi di Torino, componente effettivo;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente effettivo;
Ferroglio avv. prof. Giuseppe, del Foro di Torino, componente effettivo;
Del Pozzo dott. prof. Carlo, consigliere della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Vacca dott. Giovanni Maria, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Conso prof. Giovanni, ordinario dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Colonna avv. Arturo, del Foro di Torino, componente supplente;
Mamini avv. Guido, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:
Pombeni dott. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Trento, presidente effettivo;
Agostini dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente effettivo;
Burdese prof. Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Cristianelli avv. Enrico, del Foro di Trento, componente effettivo;
Lorenzi avv. Ezio, del Foro di Trento, componente effettivo;
Ponzielli dott. Manlio, consigliere della Corte di appello di Trento, presidente supplente;
Spadea dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Trento, componente supplente;
Attardi prof. Aldo, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Zadra avv. Renzo, del Foro di Trento, componente supplente;
de Bertolini avv. Tito, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Trieste*:
Renzi dott. Aldo, presidente del Tribunale di Trieste, presidente effettivo;
Santonastaso dott. Francesco Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente effettivo;
Pedrazzi prof. Cesare, straordinario dell'Università degli studi di Trieste, componente effettivo;
Flora avv. Emanuele, del Foro di Trieste componente effettivo;
Sadar avv. Guido, del Foro di Trieste, componente effettivo;
Abbamondi dott. Roberto, consigliere della Corte di appello di Trieste, presidente supplente;
Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente;
De Luca prof. Giuseppe, straordinario dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;

Amodeo avv. Giorgio, del Foro di Trieste, componente supplente;
Jona avv. Corrado, del Foro di Trieste, componente supplente.

23. — *Corte di appello di Venezia*:
Migliardi dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente effettivo;
Schivo dott. Josè, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente effettivo;
Trabucchi prof. Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Levi avv. Raffaello, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Marangoni avv. Giorgio, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Miele dott. Almerico, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;
Carraro prof. Luigi, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Almansi avv. Guglielmo, del Foro di Venezia, componente supplente;
Cordova avv. Giuseppe, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 47. — BOVIO

(1353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, riservato agli insegnanti elementari di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a venti posti di missione per la frequenza del Corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1961.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli esami prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30, con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero della pubblica istruzione, deve essere presentata al provveditore agli studi della Provincia di titolarità non oltre il 15 aprile 1961.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato nonchè l'iscrizione al Corso di vigilanza scolastica.

Art. 3.

Coloro che si sono iscritti al Corso di vigilanza scolastica nell'anno accademico 1959-60 possono presentare il certificato attestante gli esami finora sostenuti con l'indicazione della votazione riportata in ciascuno di essi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse di esibire.

Alla domanda il candidato unisce l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro: BOSCO

(1370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1960, n. 3180 e 20 gennaio 1961, n. 3180/1, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1960;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 44, e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:
Balice prof. dott. Alberto, medico provinciale;
Pricolo prof. dott. Vittorio, primario chirurgo dell'Ospedale civile Umberto I di Ancona;
Brun prof. dott. Bruno, primario medico dell'Ospedale civile di Senigallia;
Guizzardi dott. Aristide, medico condotto.

Segretario:
Borgiani dott. Vittorio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 21 febbraio 1961

Il medico provinciale: BALICE

(1296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2327, in data 2 agosto 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Guarino Vincenzo, presidente della Commissione, trasferito ad altra sede;
Vista la designazione a tal fine formulata dalla prefettura di Rovigo;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bruno Umberto, vice prefetto vicario presso la Prefettura di Rovigo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Guarino Vincenzo.

Rovigo, addì 21 febbraio 1961

Il medico provinciale: MARRA

(1297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Casalvelino è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Bacci Ada viene assegnata alla condotta del comune di Casalvelino.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica di Buonabitacolo è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica dei decreti 54009 del 2 luglio 1960, e n. 60999 del 15 dicembre 1960;

Decreta:

La ostetrica Di Napoli Vincenza viene assegnata alla condotta ostetrica di Buonabitacolo.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Caselle in Pittari è rimasta vacante per essere stata la vincitrice assegnata ad altra sede;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Mammato Giuseppina è nominata ostetrica del comune di Caselle in Pittari in sostituzione della ostetrica D'Antonio Aurelia.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Trentinara è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Volzone Licia;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Volzone Licia viene assegnata alla condotta ostetrica di Trentinara.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Ispani è rimasta vacante per essere stata la vincitrice assegnata ad altra sede;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Morgera Anna è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Ispani.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1337)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.